

Toscana (pdl n. 52 del 29 giugno 1998)

(doi: 10.7390/9246)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 2, dicembre 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione **Toscana**
(n. 52 del 29 giugno 1998)

(Stralcio)

Capo VI - Beni e attività culturali

Art. 32 - Funzioni della Regione

1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione:

- a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti nonché la promozione delle attività culturali corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
- b) esercita le funzioni amministrative delegate con DPR 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico;
- c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
- d) formula proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 33 - Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà e comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:

- a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
- b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria

competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale.

3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 34 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 32 e 33.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Comuni, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 32 e delle Province di cui all'art. 33, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica.

4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

[inizio documento](#)